

REGOLAMENTO (CE) N. 378/2004 DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2004
sulle procedure di modifica del manuale SIRENE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista l'iniziativa della Repubblica ellenica ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Sistema d'informazione Schengen (in seguito denominato «SIS»), istituito a norma del titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (in seguito denominata «convenzione di Schengen») ⁽³⁾, rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea.
- (2) A norma dell'articolo 92 della convenzione di Schengen, le sezioni nazionali degli Stati membri non possono scambiarsi i dati SIS direttamente, ma soltanto per il tramite dell'unità di supporto tecnico di Strasburgo. È tuttavia opportuno che determinate informazioni complementari, necessarie a una corretta attuazione di talune disposizioni della convenzione di Schengen, possano essere scambiate a livello bilaterale o multilaterale. Tali informazioni complementari risultano necessarie, in particolare, per gli interventi richiesti a norma degli articoli 25, 39, 46 e da 95 a 100, dell'articolo 102, paragrafo 3, dell'articolo 104, paragrafo 3, e degli articoli 106, 107, 109 e 110 della convenzione di Schengen. Allo scambio di queste informazioni complementari provvede l'ufficio SIRENE di ciascuno Stato membro.
- (3) Il manuale SIRENE costituisce una serie d'istruzioni destinate agli operatori dell'ufficio SIRENE di ciascuno Stato membro, che illustra nei particolari le norme e le procedure che disciplinano lo scambio bilaterale o multilaterale di dette informazioni complementari.
- (4) Dovrebbe essere garantita l'uniformità del manuale SIRENE. L'acquis tecnico di Schengen dovrebbe applicarsi in questo caso.
- (5) Le modifiche della parte 1 del manuale SIRENE ai sensi del presente regolamento dovrebbero limitarsi a rispecchiare la versione applicabile delle disposizioni della convenzione di Schengen.

(6) Occorre stabilire una procedura per modificare il manuale SIRENE ai sensi delle pertinenti disposizioni dei vari trattati.

(7) La base giuridica necessaria per consentire le modifiche future del manuale SIRENE consta di due strumenti distinti: il presente regolamento, basato sull'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea, e la decisione 2004/201/PESC del Consiglio, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE ⁽⁴⁾, basata sull'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), sull'articolo 31, lettere a) e b) e sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 92 della convenzione di Schengen, il SIS deve infatti consentire alle autorità designate dagli Stati membri, per mezzo di una procedura d'interrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese conformemente al diritto nazionale nonché ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e dell'amministrazione della legislazione sugli stranieri nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative alla circolazione delle persone. Lo scambio delle informazioni complementari necessarie all'attuazione delle disposizioni della convenzione di Schengen, di cui al considerando 2, effettuato dall'ufficio SIRENE di ciascuno Stato membro, è finalizzato anche a tali scopi, oltre a contribuire alla cooperazione di polizia in genere.

(8) Il fatto che la base giuridica necessaria per consentire le modifiche future del manuale SIRENE consti di due strumenti distinti non pregiudica il principio che il SIS costituisce, e dovrebbe continuare a costituire, un unico sistema d'informazione integrato e che gli uffici SIRENE dovranno continuare a operare in modo integrato.

(9) È opportuno definire le modalità per consentire ai rappresentanti di Islanda e Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Tali modalità sono state contemplate nello scambio di lettere tra la Comunità e l'Islanda e la Norvegia ⁽⁵⁾, allegato all'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU C 82 del 5.4.2003, pag. 21.

⁽²⁾ Parere reso il 23 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

- (10) Il presente regolamento e la partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alla sua adozione e alla sua applicazione non pregiudicano le disposizioni concernenti la parziale partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda all'acquis di Schengen definite dal Consiglio, rispettivamente, nella decisione 2000/365/CE, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾, e nella decisione 2002/192/CE, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽²⁾.
- (11) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è da questo vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento sviluppa l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo succitato, decide, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (12) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione.
- (13) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il manuale SIRENE costituisce una serie d'istruzioni, destinate agli operatori dell'ufficio SIRENE di ciascuno Stato membro, che fissa le norme e le procedure che disciplinano lo scambio

bilaterale o multilaterale delle informazioni complementari necessarie a una corretta attuazione di talune disposizioni della convenzione di Schengen, quale integrata nell'ambito dell'Unione europea.

Articolo 2

1. L'introduzione, la parte 1 e la parte 2, l'introduzione della parte 3 e i punti 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.8, 3.1.9 e 3.1.10 della parte 3, l'introduzione della parte 4 e i punti 4.3, 4.3.1, 4.3.3, 4.5.1, 4.6, 4.8, 4.9 e 4.10 della parte 4, l'introduzione della parte 5 e i punti 5.1.1, 5.1.2.2, 5.2 e 5.3 della parte 5, gli allegati 1, 2 e 3, le tabelle 3 e 4 dell'allegato 4, l'introduzione e i formulari C, E, G, I, J, K, L, M, N e O dell'allegato 5 e l'allegato 6 del manuale SIRENE sono modificati dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2. Istruzioni supplementari, compresi altri allegati, possono essere parimenti inserite nel manuale SIRENE secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Relativamente all'allegato 5, dette modifiche possono includere, in particolare, la creazione dei nuovi formulari eventualmente necessari.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

⁽¹⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.